

NORME RELATIVE ALLA FISSAZIONE DEI CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI D'UFFICIO AVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE DEL MANDAMENTO DI MONZA

PREMESSA

La necessità di consentire che nella difesa penale venga assegnato ad ogni imputato un Collega che assicuri una capacità ed una correttezza specchiata è necessità primaria al fine di una giustizia che sia realmente “ars boni et aequi”.

Per questo motivo diviene imprescindibile realizzare un piccolo corpus normativo che, prendendo spunto dalle norme contenute nel codice di procedura penale e nel codice deontologico, realizzi un idoneo supporto giuridico a scelte che l'ordinamento demanda al Presidente ed al Consiglio dell'Ordine Avvocati.

Tre sono i principi ispiratori che devono muovere il Consiglio nella scelta dei Colleghi da inserire negli elenchi: il primo è quello della disponibilità, il secondo è quello della capacità ed il terzo è quello della esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine nella scelta dei candidati per l'immissione nell'elenco.

Il primo criterio è enunciato nel 1° comma dell'art.29 disp. att. al cod.proc.penale, e specificato nel comma 9 dello stesso articolo con l'obbligo della reperibilità.

In forza di questo criterio discendono i seguenti principi:

- a) laddove possibile, inserimento negli elenchi dei difensori che ne facciano richiesta;
- b) necessità che i difensori abbiano lo studio nel mandamento del Tribunale di Monza, siano iscritti all'albo degli avvocati di Monza: ciò al fine di garantire condizioni di reale reperibilità ed al fine di scongiurare il pericolo che, attraverso

l'affidamento di incarichi avanti Tribunali diversi, non si realizzi una modalità di accompagnamento della clientela;

c) necessità di provvedere alla cancellazione del difensore che si sia reso colpevole di irreperibilità.

Il secondo criterio è anch'esso enunciato nel 1° comma dell'art.29 disp. laddove indica il termine "idonei" con riferimento agli iscritti negli albi.

In forza dell'idoneità discendono i seguenti principi:

a) necessità di una competenza specifica per l'immissione nell'albo; tale principio altro non è che l'esplicazione del dovere di competenza e del dovere di aggiornamento professionale di cui agli artt. 12 e 13 del codice deontologico.

Per realizzare nel concreto tale principio appare opportuno che il collega iscritto all'albo dia conto nella sua domanda di ammissione almeno della propria esperienza maturata in campo penale indicando in quali procedimenti egli ha fornito la propria opera dando una serie di elementi utili al fine di una corretta valutazione della sua professionalità (quali partecipazione a corsi, pubblicazioni, pratica presso studi di diritto penale, ecc.);

b) necessità di una condotta specchiata che sia scevra da violazioni ai doveri di cui al codice deontologico.

Tale principio si sposa con il principio/prassi forense della onorabilità della carica di difensore d'ufficio; onore che deve essere dato solo a colleghi che non abbiano mai violato i principi della professione.

Per tale motivo non potranno essere inseriti e dovranno essere cancellati dagli elenchi tutti i colleghi che siano stati colpiti da una sanzione disciplinare con effetto pubblico.

Il terzo criterio è stabilito dall'art.97 comma 2° e 105 comma 1° del cod.proc. penale.

Sulla scorta di tali principi vi è una assoluta riserva di giurisdizione in capo al Consiglio dell'Ordine sia in relazione alla iscrizione, sia soprattutto, in relazione alla cancellazione dagli elenchi che, sulla scorta dei principi sopra dedotti (soprattutto quello della reperibilità) assume una sorta di sanzione di comportamenti assimilabili ad una sorta di abbandono di difesa tacito.

La realizzazione di tale principio avviene attraverso la valutazione di quelle segnalazioni che l'Autorità giudiziaria deve fare in forza del 4° comma dell'art.105 c.p.p.

Pertanto alla luce di tali considerazioni si chiede che il Consiglio deliberi quanto segue:

Art.1

Al fine di creare un omogeneo collegamento tra le norme del codice di procedura penale e le norme previste dal codice deontologico verranno iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio solo iscritti all'albo avvocati di Monza che, consci del primario carattere onorifico dell'incarico, siano professionalmente capaci in campo penale e disponibili ad assumere l'incarico, nonché siano notoriamente riconosciuti aventi condotta morale e professionale irreprensibili.

Art.2

Onde dare contezza dei requisiti di cui all'articolo che precede l'Avvocato che chiede di essere ammesso alle liste dei difensori d'ufficio dovrà dichiarare sul proprio onore di possedere competenza professionale nel campo del diritto penale indicando in quali e quanti processi penali ha partecipato ed ogni altra notizia utile, sia relativa a studi fatti, sia relativa a pratica penale svolta presso altro collega.

Egli dovrà inoltre essere iscritto all'albo degli avvocati di Monza ed avere studio nella circoscrizione del Tribunale di Monza.

Non potranno inoltre essere iscritti e verranno altresì esclusi dall'elenco dei difensori d'ufficio i colleghi che, a seguito di giudizio disciplinare, siano stati giudicati responsabili e sanzionati con sanzioni aventi effetto pubblico.

Il Consiglio, qualora, a seguito di segnalazione ex art.105 comma 4° c.p.p., verifichi che un collega iscritto nell'elenco venga meno al dovere di disponibilità e reperibilità nel corso del turno di difensore d'ufficio a lui assegnato, provvederà, previa audizioni delle ragioni dello stesso, a cancellarlo dall'elenco dei difensori con effetto decorrente dal turno successivo.

Art. 3

Il Consiglio ha comunque il potere di verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

In particolare, con riguardo all'elenco esistente al momento dell'approvazione della presente delibera, ha ogni e più ampio potere di richiedere ai colleghi di indicare

elementi utili al fine del mantenimento degli stessi nell'elenco dei difensori d'ufficio.

Regolamento approvato nella seduta del 13.10.1997